



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente

Dott. Cesare Massetti

Consigliere

Dott. Michele Stagno

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione e **posta in decisione all'udienza del 21.1.2026 ai sensi dell'art. 352 c.p.c.**

d a

Parte_1 e Parte_2, QUALI SOCI
DELL' Parte_3

Parte_4 con il patrocinio dell'avv. CP_1
Controparte_2

APPELLANTE

c o n t r o

Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. COZZI MARINA e
dell'avv. AGOSTINI STEFANO

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n, 2161/23, pubblicata
il 21.8.23

CONCLUSIONI

Degli appellanti:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, così pronunciare:
in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutorietà della gravata sentenza ricorrendone i presupposti di legge;

R. Gen. N. 1103/23

OGGETTO:

[...] in materia di
rapporti societari -
società di persone

nel merito: in riforma della sentenza n.2161/2023, pubblicata il 21.08.2023, resa *inter partes* dal Tribunale di Brescia, Sezione V Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Alessia Busato, nella causa avente R.G. n. 6155/2020:

in via principale: dichiarare che nulla è dovuto al signor Controparte_3 a titolo di utili societari per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 per i motivi dedotti in espositiva;

in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza in ordine alle debenza dei suddetti utili richiesti dall'appellato, compensarli con le somme al medesimo corrisposte in vigenza del rapporto societario pari ad €.15.014,16 ovvero la diversa minor somma che sarà eventualmente ritenuta come provata;

in ogni caso: rigettare l'appello incidentale spiegato dal signor CP_3 [...] poiché infondato in fatto ed in diritto.

Con spese di entrambi i gradi di giudizio rifuse come per legge e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Dell'appellato

Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita,

in via pregiudiziale

- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da ai sensi dell'art. 436 *bis* c.p.c., che rinvia agli artt. 348 *bis* e 348 *ter* c.p.c., in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;

nel merito, in via principale

rigettare, in quanto infondati in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti dai Sig.ri Pt_2 e [...]

Parte_1

nel merito, in via subordinata

nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere fondati i motivi di gravame *ex adverso* sollevati con riferimento alla violazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'art. 2262 c.c., rigettare le domande formulate dall'appellante in quanto il rendiconto era

stato approvato dai soci congiuntamente per *facta concludentia* per i motivi esposti in narrativa;

in ogni caso

- accogliere l'appello incidentale, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza, condannare i Sig.ri *Pt_2* e *Parte_1* al pagamento dell'importo di € **61.048,88**;
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso monitorio, *Parte_5* esponeva di essere stato socio dell'Azienda Agricola Il Cammino di Simonelli Roberto & C. Società Agricola S.S., di cui aveva una quota del valore nominale pari ad € 1.626,83, a far data dal 15/04/1996; che, con comunicazione inviata a tutti i soci in data 30/04/2019, aveva manifestato la volontà di recedere dalla società, con conseguente liquidazione del valore della sua quota; che gli altri soci avevano dichiarato e riconosciuto che il Sig. *Controparte_3* aveva correttamente esercitato il diritto di recesso dalla società; che l'Azienda Agricola Il Cammino di Simonelli Roberto & C. Società Agricola S.s. non aveva mai versato gli utili al Sig. *Controparte_3* che questi, ai sensi dell'art. 2262 c.c. aveva diritto di percepire gli utili prodotti negli ultimi cinque anni dal 2014 al 2019 per un importo complessivo di euro 23.312,00; che tali importi risultavano dai rendiconti dell' *Parte_3* (docc. 3, 4, 5, 6) e dalle dichiarazioni dei redditi del Sig. *Controparte_3* (docc. 7, 8, 9, 10 e 11), che, pur avendoli dichiarati, non li aveva mai concretamente percepiti.

Il Tribunale di Brescia emetteva quindi il decreto ingiuntivo n 926/2020 del 24.02.2020, accogliendo l'istanza del ricorrente.

Avverso tale decreto, proponeva opposizione l'Azienda Agricola Il Cammino di Simonelli Roberto & C. Società Agricola S.s.,

Seguendo la sintesi dell'opposizione operata dal Tribunale, parte attrice, eccepita la carenza di giurisdizione del Tribunale adito sulla base della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, evidenziava che

la quota di titolarità dell'attore era mutata nel corso del tempo, consolidandosi nell'importo indicato nel ricorso monitorio solo qualche giorno prima dell'esercizio del recesso da parte del ricorrente.

Allegava, inoltre, che gli utili richiesti dal signor CP_3 non erano documentati, in quanto non era stato prodotto alcun rendiconto e *“l'Azienda Agricola ha sempre provveduto, nell'interesse del socio, al versamento degli utili, nonché al pagamento delle imposte sui redditi mediante modelli F24”*.

Allegava di aver effettuato versamenti, nell'interesse di Controparte_3 per euro € 15.014,16 e lamentava l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria (dichiarazione dei redditi dell'ingiungente) ai fini della prova dell'allegato credito, segnalando che il reddito di impresa ai fini fiscali non corrisponde all'utile della stessa.

Contestava inoltre la debenza dell'importo portato dal decreto ingiuntivo emesso in favore di Controparte_3 *“in ragione del fatto che quest'ultimo ha sempre percepito quanto di sua spettanza a titolo di retribuzione ed utili nel corso degli anni”*.

Allegato, inoltre, di aver effettuato pagamenti, nell'interesse del sig. CP_3 per euro 15.014,16, formulava eccezione di compensazione *“con espressa riserva di agire in separato giudizio per il pagamento di tutto quanto alla stessa dovuto”*.

Si costituiva parte opposta, eccependo la nullità della clausola compromissoria rilevando in ogni caso che la Suprema Corte, *“con la sentenza n. 21036 dell'11/09/2017, ha ritenuto che competente a conoscere della lite, dopo che il socio è uscito dalla compagine societaria, sia il Tribunale ordinario e non il collegio arbitrale previsto dallo statuto”*.

Allegava la correttezza degli importi ingiunti che tenevano conto delle variazioni intervenute nel tempo con riguardo all'entità della quota di partecipazione societaria e contestava la carenza probatoria eccepita dalla controparte.

Contestava, inoltre, di aver percepito utili e i versamenti allegati da parte opponente.

Il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto "allo stato la documentazione prodotta non" era "idonea a comprovare l'approvazione del rendiconto" e che pertanto non vi era la "prova dell'esigibilità del credito".

Il Tribunale istruiva la causa mediante l'assunzione di prova orale e l'esperimento di una CTU, volta ad accertare gli utili maturati dall'opposto negli ultimi cinque anni.

La CTU si concludeva con l'accertamento, in capo all'opposto, di utili pari a euro 61.048,88.

Il Tribunale, quindi, rigettata l'istanza proposta da parte opposta ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., rilevando che "la distribuzione degli utili presuppone la distribuzione del rendiconto", rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale dichiarava la nullità della clausola 16 dell'atto costitutivo della società opponente, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava parte opponente a rifondere le spese di lite all'opposto, come liquidate in parte motiva.

Il Tribunale respingeva innanzitutto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo nulla la clausola di cui all'art. 16 dell'atto costitutivo relativo alla nomina del terzo arbitro da parte non del Presidente del Tribunale ma delle parti.

Quanto al merito, riteneva, innanzitutto necessario verificare se vi fosse stata approvazione del rendiconto, inteso come bilancio di esercizio.

"In assenza di prova documentale diretta", Tribunale ricostruiva, quindi, come segue, le allegazioni delle parti sul punto.

Il Tribunale, dopo aver sintetizzato le posizioni delle parti, osservava che "le dichiarazioni dei redditi non possono surrogare il rendiconto inteso come bilancio di esercizio che viene necessariamente redatto in applicazione di principi in parte diversi". Richiamava, sul punto, le pronunce della Suprema Corte n. 28806/13 e 17489/18.

Riteneva, quindi, che la presentazione della dichiarazione per il pagamento dell'IRAP da parte della società e la, pacifica, compilazione dei modelli F24

dei soci - i quali sono tenuti al pagamento dell'IRPEF sugli utili anche se non percepiti – non presupponevano la redazione e l'approvazione, quantomeno implicita, di un bilancio di esercizio.

Allo scopo, richiamava l'art. 8 dell'atto costitutivo che prevedeva una particolare modalità di approvazione del bilancio stabilendo che *“alla fine di ogni esercizio i soci, congiuntamente, procederanno alla redazione dell'inventario, sulle risultanze del quale e della contabilità sociale, redigeranno il resoconto della gestione ed il bilancio”*.

Su queste basi, tenuto conto delle allegazioni di parte opposta che aveva reiteratamente ribadito che era il solo socio Roberto Simonelli ad avere la gestione ed il controllo degli affari, il Tribunale riteneva che dalla compilazione dei modelli F24 da parte della società (mediante una persona fisica non meglio individuata), non poteva “inferirsi la preventiva implicita approvazione del rendiconto da parte dei *“soci congiuntamente”* come richiesto dall'atto costitutivo”.

Secondo il Tribunale, a diversa conclusione non poteva neppure portare la sentenza della Suprema Corte n. 15360/11.

Neppure, secondo il Tribunale, l'allegazione contenuta nell'atto di opposizione, secondo la quale il socio CP_3 avrebbe sempre ricevuto gli utili di spettanza, poteva “essere intesa come riconoscimento della previa predisposizione del rendiconto e del bilancio di esercizio (circostanza di fatto negata dalla stessa parte opposta) considerando che le allegazioni effettuate dal difensore negli atti di causa sono prive di carattere confessorio e che, in ogni caso, l'attribuzione al socio di somme a titolo di utili può avvenire, anche se illegittimamente, senza previa approvazione del rendiconto”.

Il Tribunale riteneva, inoltre, infondata l'istanza avanzata da parte opponente ai sensi dell'art. 263 c.p.c.

Il Tribunale si poneva, quindi, il quesito *“se l'approvazione del rendiconto/bilancio di cui all'art. 2262 cod. civ. sia elemento della fattispecie costitutiva del diritto del socio al ricevimento degli utili o sia esclusivamente volto a rendere tale diritto liquido ed esigibile”*.

Il Tribunale dava, quindi, conto della sentenza della Suprema Corte n. 28806/13, “ampiamente richiamata nelle decisioni successive, e che a sua volta richiama la sentenza 1240/1996”, facendo presente che la stessa “offre una interpretazione letterale della norma intendendo il rendiconto elemento della fattispecie costitutiva del diritto del socio a percepire gli utili”.

Secondo il Tribunale, peraltro, la sentenza 15360/11, “*pare esprimersi in altri termini*”. A parere del Tribunale, “in tale decisione, con un *obiter dictum* in merito alla pignorabilità, in danno del socio, di utili non ancora oggetto di rendiconto approvato, la Corte ha argomentato che “*la esigibilità del credito non è a condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, sicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (Cass. 15 marzo 2004, n. 5235), dall'altro che in tema di crediti futuri la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità, così come non inficia l'efficacia traslativa dell'atto di cessione, purché si tratti di un credito non meramente eventuale, in quanto destinato a maturare nell'ambito di un rapporto identificato e già esistente, non incide neppure sulla pignorabilità del credito, e non preclude quindi l'azione esecutiva sullo stesso, posto che il pignoramento pone sul bene un vincolo che ha senso solo se ne sia ipotizzabile l'alienabilità (Cass. 10 settembre 2009, n. 19501)*”.

Secondo il Tribunale, la Suprema Corte, con tale decisione, “*pare infatti qualificare l'approvazione del rendiconto solo quale requisito di liquidità del credito il quale sarebbe già sorto, sulla sola base dell'acquisizione di utili effettivi da parte della società*”.

Ad avviso del Tribunale, quest'ultima interpretazione era preferibile, “*non comprendendosi il motivo per il quale l'approvazione del rendiconto, che di fatto ha un valore solo ricognitivo dell'attività gestoria e del suo esito, possa*

integrare la fattispecie costituiva del diritto a percepire gli utili piuttosto che un mero presupposto di liquidità”.

Secondo il Tribunale, quindi, “se tale è la natura del presupposto costituito dal rendiconto è evidente che l’approvazione dello stesso può essere sostituita dalla valutazione giudiziale dell’entità degli utili maturati”.

Il Tribunale, faceva, quindi, presente che, “in assenza di rendiconto approvato è stata pertanto svolta CTU che ha determinato in euro 61.048,88 gli utili spettanti all’opposto per il periodo in esame (2014/2018) tenuto conto delle variazioni intervenute nell’entità della partecipazione del socio”.

Su queste basi, secondo il Tribunale, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto la somma oggetto di ricorso monitorio non era liquida alla data dell’emissione del decreto ingiuntivo e, in virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, condannava l’opponente a corrispondere all’opposto euro 23.312,00, oltre interessi dalla domanda al saldo. Il Tribunale attribuiva, infatti, alla formula utilizzata da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni “ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa”, la natura di clausola di mero stile.

Respingeva la domanda riconvenzionale, atteso che non era stato assolto l’onere della prova in merito “al versamento al sig. CP_3 da parte della società, di somme di denaro pari a quanto da egli versato a titolo di Irpef grava sull’attrice opponente”.

Parte_1 e Roberto Simonelli, nella loro qualità di ultimi soci dell’Azienda Agricola Il Cammino di Simonelli Roberto & C. Società Agricola S.S, nonché il secondo anche quale liquidatore, essendo detta azienda cessata in data 15.5.2023, promuovevano appello, affidandosi a cinque motivi e chiedendo la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Si costituiva l’appellato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello e, nel merito, il suo rigetto. L’appellato formulava, altresì, appello incidentale, affidandosi ad un motivo.

All'udienza del 13 marzo 2025, celebratasi con modalità cartolari, le parti insistevano nelle rispettive istanze e la Corte, con ordinanza deliberata in pari data, ritenuta "la manifesta fondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito avanzata da parte appellante ai sensi dell'art. 2262 c.c.", accoglieva l'istanza di sospensiva e rinviava all'udienza del 21 gennaio 2026 dinnanzi al consigliere istruttore per la rimessione della causa in decisione e assegnando parimenti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.

A tale udienza, celebratasi in modalità cartolari, le parti, depositate comparse e repliche, insistevano nei rispettivi atti ed il consigliere istruttore riservava la decisione al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte appellante, con il primo motivo, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha escluso che l'approvazione del rendiconto/bilancio fosse elemento della fattispecie costitutiva del diritto del socio al ricevimento degli utili, ritenendo che la stessa potesse essere sostituita dalla valutazione giudiziale dell'entità degli utili maturati.

Secondo l'appellante l'interpretazione del Tribunale, di cui si è già dato conto, sarebbe in violazione del disposto di cui all'art., 2262 c.c. e pertanto, in mancanza dell'approvazione del rendiconto, non potrebbe discorrersi di un diritto alla distribuzione degli utili in capo al socio.

L'appellante fa presente, allo scopo, che l'appellato non aveva agito ai sensi degli artt. 2261 c.c. e 263 c.p.c.

Riteneva, infine, che la lettura data dal Tribunale alla sentenza 15360/11 fosse errata.

Con il secondo motivo censura la contraddittorietà della motivazione del Tribunale nella parte in cui, pur avendo escluso che la presentazioni delle dichiarazioni Irap e la compilazione dei modelli F24 presupponessero l'approvazione di un rendiconto, ha poi condannato l'opponente alla corresponsione della somma risultante da tali dichiarazioni

Con il terzo motivo cesura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di compensazione avanzata da parte opponente.

Con il quarto motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha condannato gli opposenti alla refusione delle spese di lite.

L'appellato, con l'unico motivo di appello incidentale, censura il capo della sentenza con cui il Tribunale, ritenendo che la clausola "*ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa*" fosse clausola di stile, ha condannato l'appellante non all'importo complessivo degli utili percepiti nel quadriennio 2018-2019, come accertato dal CTU, ma a quello chiesto in via monitoria.

Va, innanzitutto, premesso che le seguenti statuizioni rese dal Tribunale sono passate in giudicato per mancata impugnazione:

- che, nel caso di specie, non è stato approvato alcun rendiconto ai sensi dell'art. 2262 c.c.;

- che l'allegazione, contenuta nell'atto di opposizione, secondo la quale il socio CP_3 avrebbe sempre ricevuto gli utili di spettanza, non poteva "essere intesa come riconoscimento della previa predisposizione del rendiconto e del bilancio di esercizio".

Ciò posto, la Corte intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società. Cass. Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6865 del 02/03/2022 - , **Ordinanza** n. 17489 del 04/07/2018 - **Sentenza** n. 28806 del 31/12/2013 (Rv. 629467 - 01).

Va osservato che, nel caso oggetto della pronuncia da ultimo citata, la ricorrente, in primo grado, aveva convenuto in giudizio una società in nome collettivo e i suoi soci, deducendo, tra le altre cose, che la società non aveva mai distribuito gli utili e che l'amministratore non aveva sottoposto all'approvazione dei soci il bilancio annuale. La domanda veniva respinta e veniva, quindi, proposto appello.

La Corte d'Appello de l'Aquila, nel rigettare l'appello, aveva ribadito che la norma di cui all'art. 2262 c.c. e la norma statutaria di cui all'art. 13 non

consentono di accogliere la richiesta di attribuzione degli utili in mancanza di approvazione del rendiconto, circostanza quest'ultima pacifica in causa. La Corte distrettuale aveva, altresì ritenuto, che la prova dell'esistenza di utili non distribuiti, in mancanza di approvazione del rendiconto, non è surrogabile con altri documenti.

Veniva, quindi, proposto ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo, la ricorrente asseriva, tra l'altro, che la Corte di Appello avesse adottato una interpretazione formalistica delle norme citate che impediva la distribuzione degli utili in caso di conflitto e conseguente paralisi protratta e abnorme della società, come avvenuto nel caso in esame.

Secondo la Corte di cassazione, il motivo di ricorso, relativamente alla pretesa violazione e falsa applicazione di norme di diritto, era infondato. La Suprema Corte osservava che l'interpretazione recepita dai giudici del merito non era affatto formalistica ma appariva in linea con il tenore testuale dell'art. 2262 c.c. e con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sezione I, n. 1240 del 17 febbraio 1996) secondo cui il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del richiamo di cui all'art. 2293), alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività.

Il principio enunciato dalla Suprema Corte, in quest'ultima pronuncia si attaglia al caso oggetto del presente gravame, in cui è pacifico che il rendiconto non sia stato approvato.

Se la condizione per la distribuzione degli utili è l'approvazione del rendiconto, questa non può essere sostituita da una valutazione giudiziale.

E' bene, al riguardo, ricordare che l'art. 2261 c.c. prevede che se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

In caso di omissioni del rendiconto, il socio può, quindi, agire in giudizio perché venga ordinato all'organo amministrativo di rendere il conto ai sensi degli artt. 263 e ss. c.p.c..

A parere della Corte, quindi, in mancanza dell'esperimento di tale azione ed in mancanza altresì di una richiesta all'organo amministrativo di approvare il rendiconto, non vi è spazio per una sostituzione giudiziale della volontà dell'organo amministrativo.

Le considerazioni svolte dal Tribunale, in relazione alla pronuncia 15360/11 e nelle altre da questa richiamate, non sono, quindi, condivisibili.

Ed infatti, il principio enunciato da tali pronunce, secondo cui la esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, sicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità soddisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento della assegnazione Sez. 3, **Sentenza** n. 5235 del 15/03/2004 (Rv. 571141 - 01), è pacifico nella giurisprudenza di legittimità (V 4970/79, mass n 401628; (V 2803/63, mass n 264352; (V 2887/59) *Sentenza* 9027 del 04/12/1987.)

Il tema della pignorabilità di un credito futuro si pone però su di un piano diverso da quello del diritto alla percezione degli utili.

Se, infatti, è pacifico che il bene oggetto di espropriazione forzata non debba essere necessariamente suscettibile di esecuzione immediata, il diritto alla percezione degli utili di una società di persone presuppone l'approvazione del rendiconto, in mancanza della quale il credito non è né liquido né esigibile e quindi non può essere percepito.

L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale, rende superfluo l'esame degli altri.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'esame dell'appello incidentale, la cui deliberazione presuppone necessariamente l'infondatezza dei motivi di appello principale.

Ed infatti, in tanto si può discorrere sull'entità degli utili cui l'appellato avrebbe diritto, in quanto sussista il diritto alla loro percezione, ciò che, per i motivi già esposti, in questo caso non sussiste.

La riforma della sentenza di primo grado, impone, quindi, una nuova valutazione della ripartizione delle spese che tenga conto dell'esito del giudizio.

Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione 5.201 -26,000,00) ad eccezione, per il solo giudizio di secondo grado, della fase istruttoria per la quale, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, si liquidano i valori minimi.

Considerato che il difensore di parte appellante si è dichiarato antistatario e ha chiesto la distrazione delle spese a suo favore, va disposta la distrazione delle spese a favore dell'avv. Uberti Luca Alessandro.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2161/24, pubblicata il 21.8.23 e per l'effetto, in parziale riforma della medesima, rigetta le domande formulate da *Controparte_3*

Accerta il diritto degli appellanti a ripetere quanto eventualmente corrisposto all'appellato in virtù della sentenza di primo grado.

Condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio degli appellanti, con distrazione a favore dell'avv. Uberti Luca Alessandro, dichiaratosi antistatario, che liquida

-quanto al giudizio di primo grado in euro 919,00 per la “fase di studio”, in euro 777,00 per la “fase introduttiva”, in euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed in euro 1.701,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

-quanto al giudizio di secondo grado in euro 1.134,00 per la “fase di studio”, in euro 921,00 per la “fase introduttiva”, in euro 922,00 per la fase istruttoria ed in euro 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell’appellante/reclamante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

Il Consigliere est.
dott. Michele Stagno

Il Presidente
dott. Giuseppe Magnoli